



RAPPRESENTANZA SINDACALE

Proposta di legge della Confederazione Unitaria di Base

Confederazione Unitaria di Base

Sede Nazionale: **Milano**, V.le Lombardia 20 - tel. 02/70631804
e mail info@cub.it www.cub.it

Art. 1

1. Il Titolo III della l. 300/1970 è sostituito nel modo seguente:

**TITOLO III
DELL'ATTIVITÀ SINDACALE**

Articolo 19

Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Organizzazioni sindacali rappresentative

Rappresentanze sindacali aziendali sono costituite mediante elezioni in ogni azienda o unità produttiva, in base ai seguenti principi:

- a) elettorato attivo e passivo di tutti lavoratori comunque addetti nell'unità produttiva, anche in forza di contratti di appalto, somministrazione di lavoro, distacco, collaborazione;
- b) voto segreto su liste concorrenti, con sistema proporzionale puro, nel rispetto della parità di genere;
- c) cadenza triennale delle elezioni; decadenza delle rappresentanze sindacali aziendali in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza;
- d) diritto di ciascuna organizzazione sindacale, la cui lista riceva la sottoscrizione di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, di partecipare alle elezioni della RSA ovvero di promuoverne la relativa procedura;

2. La legge 300/70 stabilisce il numero dei membri della rappresentanza sindacale

aziendale in relazione alla dimensione occupazionale dell'unità produttiva o dell'azienda in relazione alla dimensione occupazionale dell'unità produttiva o dell'azienda e della loro struttura, nonché la disciplina della elezione.

3. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. Nelle aziende senza unità produttive le elezioni avvengono a livello nazionale.

4. Sono considerate rappresentative ai fini di legge o di contratto collettivo le organizzazioni sindacali, il cui statuto sancisca un ordinamento interno democratico, alle quali siano iscritti almeno il 5 per cento dei lavoratori addetti nell'unità produttiva o nell'azienda.

Art. 19 bis

Contrattazione aziendale

1. Le rappresentanze sindacali aziendali sono titolari del potere contrattuale in azienda; alle trattative hanno diritto di partecipare, previa informazione al datore di lavoro, rappresentanti sindacali o esperti designati dalle organizzazioni sindacali nelle cui liste i membri delle rappresentanze sindacali sono stati eletti

2. L'attività di contrattazione dovrà svolgersi ogni volta che la rappresentanza sindacale aziendale lo richieda, previa decisione a maggioranza dei propri componenti e comunque alla scadenza dei contratti aziendali. L'obbligo di contrattare non implica l'obbligo di stipulare contratti collettivi. La mancata adesione alle richieste di svolgere l'attività di contrattazione e la esclusione dalla trattativa di una organizzazione rappresentativa in azienda ai sensi del quarto comma del presente articolo ovvero di qualsiasi membro delle RSA, costituisce comportamento antisindacale.

3. Il contratto collettivo o accordo aziendale acquista efficacia generale se approvato dalla maggioranza dei componenti le rappresentanze aziendali elettive e in una consultazione referendaria dalla maggioranza dei lavoratori votanti: la consultazione dei lavoratori è valida qualora vi abbia partecipato il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto

4. Il contratto collettivo o accordo aziendale non può disporre di diritti soggettivi

dei lavoratori e non può derogare peggiorativamente a norme di legge o di contratto collettivo di livello superiore. Le previsioni contrattuali in contrasto con quanto disposto dal presente comma sono nulle

5. Il contratto collettivo o contratto aziendale continua a produrre i propri effetti dopo la scadenza o dopo la disdetta fino a che non intervenga un nuovo contratto o accordo collettivo.

Articolo 20

Assemblea.

1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di quindici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai membri delle rappresentanze sindacali aziendali, dalle organizzazioni sindacali rappresentative o dal gruppo di lavoratori che nell'unità produttiva raccolga, a tal fine, l'adesione e le firme di almeno il 10 per cento dei dipendenti, ovvero di almeno 100 dipendenti nelle unità di lavoro o amministrative con più di 3 mila dipendenti, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

3. Comitati di lavoratori possono indire riunioni per non più di 5 delle 15 ore annue di riunione.

4. Il diritto di convocare assemblee fuori e durante l'orario di lavoro per un massimo di 2 ore compete nella fase elettorale anche a comitati di lavoratori, diversi dalle organizzazioni sindacali, che abbiano presentato liste.

5. Alle riunioni ed assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni di organizzazioni sindacali nonché esperti designati dalle stesse

6. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Articolo 21

Referendum.

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

Articolo 22

Trasferimento dei membri delle rappresentanze sindacali aziendali.

1. Il trasferimento dall'unità produttiva dei membri delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione elettorale può essere disposto, previa dettagliata motivazione solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui sono state elette le rappresentanze sindacali aziendali per i candidati nelle elezioni stesse e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

Articolo 23

Permessi retribuiti.

1. I membri delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

2. I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili per ciascun membro della rappresentanza sindacale aziendale dovranno essere di uguale ammontare orario per ciascun membro delle RSA indipendentemente dalla organizzazione sindacale di appartenenza, potranno essere utilizzati anche nei mesi successivi a quello di maturazione e potranno essere ceduti da un membro ad un altro eletto nella stessa lista.

3. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.

Articolo 24

Permessi non retribuiti.

1. I membri delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 1 del presente articolo devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro tre giorni prima.

Articolo 25

Diritto di informazione e comunicazione.

1. Le rappresentanze sindacali aziendali, le organizzazioni rappresentative ai sensi dell'art. 19 ultimo comma e tutti i lavoratori hanno diritto di diffondere, anche attraverso la rete informatica intraziendale e di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre. Almeno in ogni reparto in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Articolo 26

Contributi sindacali.

1. I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. I lavoratori, hanno facoltà di cedere alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile della retribuzione e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura del datore di lavoro, ogni eventuale patto contrario è nullo. In deroga a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1260 cod. civ. la cedibilità del credito retributivo per questa finalità non può mai essere esclusa dalle parti.

2. I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo garantendo la segretezza del versamento.

3. La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.

4. La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà.

5. I datori di lavoro, con cadenza bimestrale, inviano a ciascuna organizzazione sindacale l'elenco nominativo degli iscritti e le relative somme cedute trattenute ed erogate all'organizzazione sindacale.

Articolo 27

Locali delle rappresentanze sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali rappresentative

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 19 comma 5 della presente legge, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune

all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

2. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 19 comma 5, hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 28 l. 300/1970 è sostituito dal seguente:

Articolo 28

Repressione della condotta antisindacale.

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali o di quelle rappresentative ai sensi dell'art. 19 comma 5 della presente legge che vi abbiano interesse ovvero dei membri delle rappresentanze sindacali aziendali il giudice del lavoro del Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Art. 3

1. Dopo l'art. 28 l. 300/1970 è aggiunto il seguente articolo:

Art 28 bis

Contenzioso intrasindacale

1. Eventuali controversie sorte fra i membri delle RSA, ovvero fra associazioni sindacali dei lavoratori ovvero fra queste associazioni e quelle dei datori di lavoro aventi per oggetto i diritti previsti dalla presente legge sono di competenza del giudice del lavoro del Tribunale del luogo ove si sono realizzate le condotte contestate e sono attivate con le forme previste dagli art. 414 cpc ss.